

N..... di raccolta

Convenzione tra Fondazione Conservatori Riuniti e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana relativa all'alloggio di studenti universitari presso la struttura in Via del Refugio, Siena

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2023

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "**Azienda**", rappresentata dal Direttore

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 21, co. 6 del Regolamento organizzativo aziendale

E

Fondazione Conservatori Riuniti con sede in Siena, via del Refugio, 4, C.F. 80000110520, in seguito denominata "**Fondazione**", nella persona del suo Presidente e domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della medesima.

(L'Azienda e la Fondazione, di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e, individualmente, come la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- Tra le principali finalità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario vi è l'attribuzione, per concorso, di benefici di sostegno allo studio per gli studenti universitari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, e, tra questi, l'assegnazione di posti letto presso le residenze universitarie interamente gestite dall'Azienda medesima;
- L'Azienda può, a termini di legge, gestire il servizio abitativo, oltre che con le proprie strutture ricettive, anche mediante convenzioni con

soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione dell'Azienda stessa le proprie strutture;

- L'Azienda si trova nella temporanea necessità di ospitare parte dei vincitori di borsa di studio in altre strutture ricettive non ricomprese tra quelle in disponibilità, garantendo loro la continuità del servizio offerto e, conseguentemente, la regolare prosecuzione degli studi intrapresi;

- In data 27 aprile 2022 l'Azienda ha proceduto a pubblicare sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, un Avviso di indagine esplorativa al fine di reperire la sussistenza, nei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, di immobili a destinazione ricettiva idonei ad essere destinati temporaneamente a residenze per studenti universitari;

- A seguito della mancanza di interesse da parte di operatori economici presenti sul Sistema START per i territori di Pisa e Siena, l'Azienda ha proceduto ad estendere la propria ricerca attraverso diversi canali di informazione e specifica attività di ricerca di mercato;

- In esito alla suddetta attività di ricerca di mercato effettuata nella città di Siena, è stata accertata la disponibilità da parte della **Fondazione** di disporre di possibili soluzioni idonee a soddisfare le esigenze dell'Azienda;

- le Parti concordano di procedere alla sottoscrizione di una convenzione (l'“**Accordo**”) alle condizioni, termini e modalità di seguito esposte.

CONSIDERATO CHE

- La Fondazione ha in gestione la seguente struttura costituita dagli alloggi sotto indicati (denominata la “**Struttura**”);

a) Nome della Struttura: Il REFUGIO

b) Tipologia: Casa per ferie

c) Indirizzo: Via del Refugio, 4 Siena.

- Destinazione d'uso: Casa per ferie, attività extra ricettiva

- La suddetta Struttura, oggetto del contratto, è composta di n. 40 camere per un totale di 70 posti letto.
- La Struttura, ovvero gli alloggi oggetto del contratto, sono dotati di impianti certificati e conformi alle norme di settore vigenti e rispetta le disposizioni di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- La Fondazione ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione numero 41 posti letto presenti nelle camere della propria Residenza (denominati gli "**Alloggi**") da destinare agli studenti universitari individuati dall'Azienda nell'ambito della propria funzione istituzionale prevista dalla Legge Regionale "Norme di attuazione del diritto allo studio universitario" n° 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm. che contempla il Servizio abitativo quale strumento volto ad agevolare la frequenza degli studenti universitari fuori sede (denominati gli "**Utenti**").
- Gli Alloggi risultano così suddivisi:
 - a) Alloggio con posto letto in doppia n. 20;
 - b) Alloggio con posto letto in singola n. 1;
- Gli Alloggi che la Fondazione intende mettere a disposizione sono stati visionati dagli incaricati dell'Azienda che gli hanno valutati del tutto adeguata alle esigenze specifiche dell'Azienda e degli Utenti.
- Gli Alloggi risultano altresì ubicati in un contesto territoriale prossimo all'insediamento universitario di Siena, così da rispondere in maniera adeguata al requisito della prossimità rispetto alle sedi didattiche che rappresenta uno degli aspetti precipui del servizio abitativo destinato agli studenti universitari;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse e considerazioni che precedono e gli allegati al presente

Accordo di seguito indicati (gli "**Allegati**") formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

Allegato "A": Regolamento della Fondazione sottoscritto ed accettato dalle parti;

Allegato "B": Inventario delle dotazioni e delle forniture degli Alloggi;

Allegato "C": Scheda Servizi Struttura;

Allegato "D": Informativa Privacy.

Articolo 2 - Oggetto

La Fondazione concede in godimento all'Azienda che accetta gli Alloggi sopra indicati di cui sopra per la Durata (come *infra* definita) e dietro pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) e di ogni altro onere e spesa come dovuti in base al presente Accordo in relazione ed al fine della loro occupazione da parte degli Utenti selezionati dall'Azienda.

Le Parti, pertanto, prendono atto che gli Alloggi saranno assegnati agli Utenti al canone di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) a posto letto per tutti i 10 mesi e 10 giorni di durata del contratto (i "**Canoni**").

Resta inteso che i Canoni comprendono le spese inerenti alle utenze degli Alloggi.

I Canoni sono validi esclusivamente per la durata del presente Accordo (come *infra* disciplinata all'articolo 7). In caso di rinnovo dell'Accordo, La Fondazione si riserva, comunque, il diritto di aggiornare annualmente i Canoni comunicando tempestivamente tali eventuali aggiornamenti all'Azienda.

L'Azienda prende atto ed accetta che, prima dell'ingresso negli Alloggi verrà richiesto agli Utenti il pagamento di un deposito cauzionale infruttifero pari a 1 (una) mensilità per come disciplinato nel regolamento allegato (All."A").

Le Parti concordano che l'Azienda dovrà comunicare: a) i nominativi degli Utenti alla Fondazione per iscritto con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso rispetto alla data di presunto accesso di ciascun Utente presso la Struttura; nonché b) il rilascio di uno o più Alloggi.

Per poter accedere agli Alloggi ciascun Utente dovrà fornire alla direzione della Struttura (la "**Direzione**") un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (il "**Documento di Identità**"), restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di un Utente all'Alloggio in via discrezionale in caso di mancata fornitura del Documento di Identità ovvero qualora lo ritenga opportuno ove del caso.

L'Azienda prende atto che qualora gli Utenti siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo qualora la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

L'Azienda si obbliga al rispetto di tutte le previsioni di cui al presente Accordo e ad assicurare che ciascun Utente si attenga al regolamento della Struttura (il "**Regolamento**") qui allegato *sub* Allegato "A" disponibile presso la Direzione, la cui attuale versione è allegata al presente Accordo. La Direzione si impegnerà a monitorare la conformità dei comportamenti degli Utenti al Regolamento.

L'Azienda prende atto che a seguito di violazione da parte dell'Utente delle previsioni di cui al presente Accordo a seguito di due richiami scritti in relazione alla violazione delle norme del Regolamento (all."A"); ovvero in caso di grave violazione del Regolamento (all."A"), anche singola per come previsto nel regolamento allegato (all. "A"), l'Utente potrà essere allontanato dall'Alloggio in corrispondenza con quanto previsto nel successivo art. 9.

L'azienda si impegna ad assicurare che gli utenti si attengano alle regole di convivenza, gestione e comportamentali espresse nell'allegato

Regolamento (all."A") sottoscritto ed accettato dalle parti, che sarà fornito in visione agli Utenti presso la segreteria della Fondazione dove verrà affisso.

L'Azienda non potrà cedere il presente Accordo a terzi senza il preventivo consenso scritto della Fondazione. L'Azienda si impegna inoltre a garantire che ciascun Utente non ceda in godimento, uso o comodato, in tutto o in parte l'Alloggio a lui concesso a terzi. Nell'ipotesi in cui ciò comunque accada l'occupante non registrato verrà immediatamente allontanato, salvo responsabilità diretta dell'Azienda ed impegno al risarcimento di eventuali danni che tale occupazione avesse procurato.

L'Azienda e l'Utente saranno responsabili in solido per tutte le obbligazioni, anche di carattere pecuniario in relazione al Corrispettivo e/o a qualunque altro onere dovuto in base al presente Accordo. Ai fini di eventuali azioni risarcitorie da parte della Fondazione, la messa in mora dell'Azienda quale debitore principale sarà considerata valida anche nei confronti dell'Utente.

L'assegnazione degli Alloggi da parte dell'Azienda agli Utenti e l'utilizzo degli stessi Alloggi potrà avvenire solamente dal 11/09/2023 al 21/07/2024 - data ultima in cui gli stessi alloggi dovranno essere rilasciati liberi da cose e persone - per poter permettere alla Fondazione di verificare gli adempimenti di pulizia finale ed altre necessari a ricollocare gli stessi alloggi nel mese di Agosto 2024 che resterà a totale disposizione della Fondazione per la sua normale attività ricettiva.

Gli Alloggi di cui sopra vengono messi a disposizione comprensivi di dotazioni e forniture, come da inventario allegato sub Allegato "B" al presente Accordo.

Articolo 3 – Servizi erogati dalla Fondazione

La Fondazione svolgerà per conto dell’Azienda i seguenti servizi (i “**Servizi Inclusi**”) relativamente agli Alloggi oggetto del presente Accordo:

- *Front office* nei confronti dei soggetti assegnatari degli Alloggi e assistenza relativa agli impianti e forniture interne agli alloggi;
- *Check-inecheck-out* dei soggetti assegnatari degli Alloggi;
- Manutenzione ordinaria;
- Fornitura e assistenza linea internet ADSL per le unità immobiliari/i posti letto di cui al presente Accordo.

Articolo 4 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione assume l’attività di cui all’articolo 3 in piena autonomia organizzativa e operativa.

La Fondazione provvederà all’esecuzione delle prestazioni in questione con il personale ed i mezzi che l’Azienda ha visionato e reputato adeguati, sia per numero che per qualità.

La Fondazione, nell’espletamento di tali prestazioni, è tenuta all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali vigenti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte ad assicurare l’incolumità delle persone addette e dei terzi, garantendo che a tutto il personale, che sarà a tal fine impiegato, saranno applicate integralmente tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitarie e di solidarietà paritetica.

L’Azienda è altresì espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni, a cose o persone in uso all’Azienda, arrecati dal personale

impiegato dalla Fondazione nella gestione o comunque per fatto a esso imputabile, nonché per sanzioni amministrative derivanti da fatto imputabile alla medesima Fondazione nella gestione dei servizi di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 – Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo annuo è convenuto in euro 172.200,00 (eurocentosettanduemiladuecento) oltre IVA di legge (10%) che l'Azienda si obbliga a corrispondere alla Fondazione in n. 10 rate eguali di Euro 17.220,00 (eurodiciasettemiladuecentoventi) oltre IVA di legge (10%) ciascuna (il "**Corrispettivo**").

Oltre al corrispettivo come sopra stabilito, l'Azienda si impegna a rimborsare alla Fondazione per il servizio di lavanderia che verrà effettuato dalla medesima Fondazione, la somma € 4.236,00, oltre IVA al 22% per € 931,92, per un totale di € 5.167,92 per l'intera durata della convenzione, relativo alla fornitura di n. 4 gettoni mensili al costo di € 10,00 pro capite per n. 41 studenti alloggiati. Detto importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'inizio della durata della convenzione.

Le Parti prendono atto che il Corrispettivo dovrà essere sempre riconosciuto e versato dall'Azienda alla Fondazione, anche in caso di cessazione anticipata a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo della presente Convenzione o di mancato utilizzo per qualsiasi motivo o ragione degli Alloggi da parte dell'Azienda e/o degli Utenti.

Il pagamento sopra indicato, difatti, si intende per c.d. "*vuoto per pieno*" per gli Alloggi nel presente Accordo. Ciò significa che in caso di rilascio di un Alloggio da parte di un Utente nulla sarà dovuto dalla Fondazione all'Azienda se quest'ultima non riuscirà a rimpiazzare il cliente in uscita e l'Azienda dovrà comunque versare il corrispettivo sopra concordato.

Detto Corrispettivo è da considerarsi onnicomprensivo in relazione alla messa a disposizione degli Alloggi ed all'espletamento dei Servizi Inclusi di cui all'art. 3. Mentre il Corrispettivo non comprende, infatti, le eventuali tasse comunali di soggiorno, il costo delle pulizie finali obbligatorie alla riconsegna di ciascun Alloggio, i costi per check-in e/o check-out fuori dagli orari prestabiliti ed i servizi extra, come indicati e prescritti nell'Allegato C "Schede Servizi Struttura" (i "**Servizi Extra**"), saranno a carico degli utenti ed in relazione al pagamento degli stessi l'Azienda ne sarà responsabile in solido con l'Utente.

La Fondazione provvede all'emissione di fatture elettroniche (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;
Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Poiché l'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 le fatture dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

I pagamenti saranno disposti dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del Corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Fondazione attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro

5.000,00 (euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, potrà essere ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta, che dovrà, laddove possibile, essere comunque svolta nel periodo antecedente alla scadenza dei sopra indicati 30 giorni concessi per il pagamento della fattura

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Fondazione mediante accredito sul c/c bancario/postale che dalla stessa sarà comunicato all'Azienda.

Articolo 6 - Clausola risolutiva espressa ed eccezioni

Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo oltre il ventesimo giorno del mese costituisce grave inadempimento dell'Azienda che comporterà:

- i) l'applicazione riconosciuta di interessi di mora al tasso di interesse legale applicabile al momento dell'insorgere del debito;
- ii) la Risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456, 2° co. codice civile, qualora la Fondazione comunichi che intende avvalersene, senza bisogno di alcuna preventiva messa in mora;
- iii) il diritto della Fondazione ad ogni maggior danno ne derivasse.

Il pagamento del Corrispettivo o di quant'altro dovuto dall'Azienda non potrà in alcun caso essere sospeso o ritardato dall'Azienda, neppure in caso di pretese e/o eccezioni, qualunque ne sia il titolo e la natura dedotta, le quali pretese e/o eccezioni dovranno, ove del caso, essere fatte valere separatamente.

Costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 2° co. c.c., anche, quanto stabilito nel successivo articolo 9, 2° capoverso - ovvero: *"Ogni eventuale diversa destinazione costituisce causa di risoluzione automatica"*

dell'Accordo ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 6."
integralmente richiamato.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le prestazioni oggetto del presente Accordo non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

La Fondazione si impegna ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del corrispettivo di cui al presente atto conti correnti bancari o postali.

Articolo 8 - Durata

Il presente Accordo ha durata di 10 mesi e 10 gg. intesi con decorrenza dal 11/09/2023 e scadenza al 21/07/2024. Pertanto il periodo in cui l'Azienda si impegna a liberare le camere ha decorrenza dal 21/07/2024 al 09/09/2024.

La Durata è eventualmente rinnovabile.

Le Parti convengono fin da adesso che almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale sopra indicata avvieranno le procedure volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per un possibile rinnovo dell'Accordo, anche per una durata diversa da quella di cui sopra, apportandovi quelle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie

Articolo 9 – Vincolo di utilizzo

L'Azienda si impegna ad assegnare gli Alloggi in questione esclusivamente a studenti risultati beneficiari di borsa di studio che essa eroga a seguito di pubblico concorso espletato in base alle norme di legge

e regolamentari di settore vigenti. Gli spazi di cui al presente Accordo dovranno, pertanto, essere destinati esclusivamente a uso di posto alloggio da assegnare a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi nell'ambito delle procedure concorsuali gestite dall'Azienda.

Ogni eventuale diversa destinazione costituisce causa di risoluzione automatica dell'Accordo ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 6.

L'Azienda, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si riserva, altresì, la facoltà di destinare gli Alloggi a studenti in mobilità internazionale ovvero a soddisfare richieste di foresterie e ospitalità temporanea da parte degli studenti alloggiati.

L'Azienda s'impegna, inoltre, a fornire ai soggetti assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la Struttura ed alle loro condotte all'interno della stessa in considerazione anche del patrimonio artistico presente nella fondazione di cui al presente atto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite per iscritto da parte della Fondazione e comunque per quanto stabilito nel Regolamento (All. "A") che costituisce parte integrale e sostanziale del contratto.

Le gravi violazioni di norme di comportamento da parte degli studenti assegnatari degli alloggi – quali ad esempio meramente esemplificativo: ospitare esterni senza autorizzazione negli alloggi, fare rumore in modo eccessivo, danneggiare beni della Fondazione - e gli altri previsti nel regolamento allegato (All. "A"), possono comportare, per come previsto e disciplinato nel regolamento (All. "A"), la perdita dell'alloggio per lo studente Utente che verrà allontanato, ma non per l'Azienda che avrà il diritto di rimpiazzare l'Utente nell'alloggio liberato entro i termini di validità del contratto.

Articolo 10 –Manleva

La Fondazione non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile nel caso di indisponibilità temporanea di accesso alla Struttura e/o agli Alloggi dovuta a cause di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, calamità naturali, emergenze sanitarie e pandemie, atti di terrorismo e guerra e per qualunque altra causa straordinaria non prevedibile e derivante da cause non imputabili alla Fondazione.

La Fondazione non potrà in alcun modo e per alcuna ragione essere ritenuta responsabile, in via diretta o indiretta, per danni causati dalla mancata erogazione o interruzione dei Servizi Inclusi e dei Servizi Extra.

La Fondazione non potrà in alcun modo e per alcuna ragione essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Azienda o degli Utenti per ammanchi di oggetti di valore o somme di denaro lasciati o detenuti dagli Utenti, dai suoi ospiti e da qualunque altra persona autorizzata dagli stessi ad accedere alla Struttura, all’interno dell’Alloggio e/o in qualunque altra parte della Struttura.

Articolo 11 - Stato dei locali

L’Azienda dichiara di aver visitato la Struttura e gli Alloggi oggetto del presente Accordo e di averle trovate adatte all'uso convenuto e in perfette condizioni igieniche.

L’Azienda non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione.

La Fondazione dichiara che gli impianti di cui alla struttura oggetto del contratto sono a norma di sicurezza ai sensi del D.M. 37/2008.

La Fondazione si impegna a consegnare ciascun Alloggio ai rispettivi Utenti come indicati dall’Azienda in buono stato d’uso, manutenzione e pulizia, arredato ed idoneo alla sua destinazione residenziale. L’Azienda

dovrà assicurare che gli Utenti utilizzino gli Alloggi e le parti comuni della Struttura, anche per quanto disciplinato dal regolamento allegato (All. "A"), con cura e diligenza e resterà responsabile in solido di qualsivoglia danno, rottura e perdita.

L'Azienda si impegna a procurare che al termine di ciascuna occupazione gli Utenti riconsegnino gli Alloggi alla Fondazione nel medesimo stato e con le medesime dotazioni e forniture, come da inventario Allegato *sub* "B", in cui li hanno ricevuti al momento della consegna, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno a carico della stessa in solido con gli utenti. Resta, altresì, inteso che, qualora il costo delle pulizie finali obbligatorie dell'Alloggio non sia corrisposto dagli Utenti direttamente alla Direzione, l'Azienda sarà responsabile di corrispondere alla Fondazione tale costo sulla base degli importi indicati nell'Allegato *sub* "C" "Schede Servizi Struttura" che sono variabili in base alle effettive condizioni dell'Alloggio al momento del rilascio.

Articolo 12 - Variazioni

Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto tra le parti.

Articolo 13 – Polizze assicurative

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta con mezzi, strumenti e personale propri, la Fondazione dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, di polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricato, nonché di polizza infortuni.

Articolo 14– Controversie e Foro esclusivo

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti

s'impegnano, comunque, ad effettuare ogni possibile tentativo per poter comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non fosse possibile, qualunque controversia inerente all'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo viene stipulata in forma di scrittura privata non autenticata ed è sottoscritta con firma digitale.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso a cura della parte che avrà interesse a farlo e le spese di registrazione saranno dovute al 50% tra le parti.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è posta a carico di entrambe le Parti in quote uguali ed è assolta in modo virtuale dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che provvederà in base all'autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

I dati relativi agli Utenti saranno oggetto di trattamento da parte della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**"), al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("**Codice Privacy**") e ad ogni altra disposizione di legge applicabile, nonché ai termini di cui all'informativa ex art. 13 GDPR qui allegata *sub* Allegato "D" ("**Informativa Privacy**"). La Direzione consegnerà copia dell'Informativa Privacy e dei relativi moduli di consenso agli Utenti al momento dell'ingresso degli stessi nella Residenza.

Articolo 17 – Referente dell’Azienda

Ai fini della presente Convenzione l’Azienda designa quale suo referente la Dott.ssa Chiara Galgani, coordinatrice del Servizio Residenze, sede di Siena. Mentre la Fondazione designa quale proprio referente il Presidente Marcello Rustici.

Articolo 18 – Norme conclusive

Il presente Accordo viene letto e approvato dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritto.

Il presente Accordo dovrà essere interpretato avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti espressa dalle clausole sopra indicate ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente Accordo, esse hanno inteso perseguire, e dovrà essere eseguito secondo buona fede.

Le Parti riconoscono e danno atto della riservatezza di tutti i contenuti del presente Accordo e si impegnano a mantenere riservata e a non divulgare in alcun modo l’esistenza dello stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver contribuito in misura paritetica alla formazione del presente Contratto e che le singole clausole, articoli, pattuizioni ed i termini e condizioni qui contenuti sono stati oggetto di specifica trattativa e definizione.

L’Azienda

La Fondazione

.....

.....

Ad ogni modo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Le parti approvano specificatamente per iscritto i seguenti sotto indicati articoli: Art. 2- Oggetto; Art. 4 - Obblighi della Fondazione; Art. 5 Corrispettivo e Fatturazione; Art. 6 - Clausola Risolutiva espressa ed

Eccezioni; Art. 8 - Durata; Art. 9 - Vincolo di utilizzo; Art. 10 -
Manleva; Art. 11 - Stato dei Locali; Art. 14 - Controversie e Foro
esclusivo.

L'Azienda

La Fondazione

.....

.....